

Pietro Leopoldo S.R.L.

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA DI
RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato dall’Amministratore Unico in data 30 Gennaio 2024

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 – PRINCIPI COMUNI

Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO

Art. 5 – AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DEROGHE. FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Art. 7 – PROCEDURE NEGOZiate

Art.8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 9 – CONTRATTO

Art. 10 – PRIVACY

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Pietro Leopoldo s.r.l. (di seguito “Pietro Leopoldo” o “la Società”) ha deciso volontariamente di dotarsi di una autoregolamentazione per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi che individui le relative procedure, ispirato ai principi di cui al Codice dei Contratti pubblici. In particolare, per quanto riguarda gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i (di seguito, il “Codice dei contratti pubblici” o semplicemente il “Codice”), Pietro Leopoldo applica la disciplina stabilita nel presente regolamento, conforme ai principi dettati dalla normativa vigente.

Art. 2 – PRINCIPI COMUNI

1. Pietro Leopoldo, nell’affidamento dei contratti di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto del principio del risultato, della reciproca fiducia nell’azione della Società e degli operatori economici, nonché dei principi di legalità, concorrenza, buona fede, buon andamento, efficacia, efficienza, economicità, tempestività, imparzialità, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, rotazione.

Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Pietro Leopoldo nomina, per ciascuna procedura di affidamento, un Responsabile del Procedimento (RP), il quale svolga i compiti relativi alla procedura di affidamento, ivi compresa la fase di verifica della corretta esecuzione del contratto per i contratti di servizi e forniture.
2. Laddove non nominato il RP è individuato nell’amministratore unico.
3. Nella scelta del contraente, il RP si attiene alle procedure delineate nel presente regolamento, alle previsioni della normativa rilevante.

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E CALCOLO DEL VALORE DELL’APPALTO

1. Fatte salve le altre procedure di legge tutte le acquisizioni sotto soglia di beni e servizi oggetto del presente Regolamento, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, possono essere effettuate mediante:
 - Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 e lavori di importo inferiore a euro 150.000;
 - Procedura negoziata senza bando di importo inferiore alla soglia europea, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per servizi e forniture di importo pari

o superiore a euro 140.000 e per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

-Procedura negoziata senza bando di importo inferiore alla soglia europea, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000.

2. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 5 – AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 Euro per i servizi e forniture e inferiore a 150.000,00 Euro per i lavori possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici.

2. Il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza. L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali.

Art. 6 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DEROGHE. FASCE DI VALORE ECONOMICO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

1. Il principio di rotazione opera nei casi in cui due consecutivi affidamenti:

- a) abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- b) rientrino nella medesima fascia di valore economico di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Il principio di rotazione opera laddove le condizioni sopra indicate siano entrambe verificate e con riferimento agli affidamenti effettuati negli ultimi 3 anni solari.

2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali Pietro Leopoldo, effettuando l'indagine di mercato, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

3. Ai fini di individuare l'ambito di applicazione del principio di rotazione, sono di seguito stabilite le seguenti fasce di valore economico.

Per i servizi e forniture:

Tipologia	Fascia	Importo
-----------	--------	---------

di appalto		
Servizi e forniture	I	da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
	II	da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
	III	40.000,00 euro fino a 99.999,99 euro
	IV	100.000,00 euro fino a 139.999,99 euro
	V	140.000,00 euro fino a 214.999,99 euro

Per lavori:

Tipologia di appalto	Fascia	Importo
Lavori	I	da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
	II	da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
	III	40.000,00 euro fino a 99.999,99 euro
	IV	100.000,00 euro fino a 149.999,99 euro
	V	150.000,00 euro fino a 999.999,99 euro
	VIII	1.000.000,00 euro fino alla soglia

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Le predette condizioni devono essere tutte realizzate.

5. È consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 7 – PROCEDURE NEGOZiate

1. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 e lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 avvengono tramite procedura negoziata senza bando.

2. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici.

3. La documentazione relativa alla procedura negoziata contiene tutti gli elementi che consentano agli operatori economici di formulare un'offerta informata, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) gli elementi e la modalità di valutazione delle offerte;
- g) la misura delle eventuali penali;
- h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i) l'eventuale richiesta di garanzie;
- j) il nominativo del RP;
- k) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica (in seduta fisica o virtuale).

4. I fornitori e i prestatori di servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui agli artt. 94 e 95 e successivi del Codice dei contratti pubblici e ss.m.i;

5. L'indagine di mercato può essere effettuata anche mediante avviso aperto. In tal caso l'avviso, da pubblicare sul sito istituzionale della Società per un periodo di almeno 15 giorni, riducibile, per ragioni di urgenza, fino a 5 giorni, indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione della candidatura.

Nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'avviso pubblico di indizione di procedura negoziata siano in numero inferiore a quello previsto dall'art. 4 del presente Regolamento Pietro Leopoldo si riserva di procedere invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Qualora l'indagine di mercato preveda la limitazione del numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, l'avviso indica anche i criteri per la scelta degli operatori economici da invitare.

Art.8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

1. La procedura negoziata prende avvio con la decisione a contrarre, con la quale si approva contestualmente la documentazione di gara (tecnica ed amministrativa).
 2. Gli operatori economici individuati sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.
 3. La documentazione relativa alla procedura negoziata contiene tutti gli elementi che consentano agli operatori economici di formulare un'offerta informata.
 4. La verifica della documentazione amministrativa è svolta dal RP ovvero da un Seggio di gara in composizione monocratica costituito dal RP in qualità di Presidente del Seggio di gara, alla presenza di almeno due testimoni, nominati dal RP.
 5. La Società procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, del prezzo più basso.
- Qualora le offerte siano valutate secondo il criterio del minor prezzo, il RP/Seggio di gara svolge altresì le operazioni di verifica delle offerte economiche.
- Qualora le offerte siano valutate secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è svolta da una Commissione giudicatrice. La Commissione è composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto ed è costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque, scelti con preferenza tra i dipendenti della Società o della Camera di Commercio o fra tecnici abilitati. Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RP anche in qualità di presidente.
6. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e dell'eventuale congruità delle offerte apparentemente anomale, e le relative attività devono essere verbalizzate.
 7. Se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione, purché tale facoltà sia indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 9 – CONTRATTO

1. Una volta disposta l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto entro i successivi trenta giorni.
 2. La stipulazione dei contratti avviene in una delle seguenti forme:
 - a) scrittura privata, firmata dalle parti;
 - b) scambio di corrispondenza commerciale, anche sotto forma di scambio di lettere (ovvero scambio di modulistica che l'impresa selezionata dovrà restituire firmata per accettazione), anche tramite posta elettronica certificata.
- Resta nelle facoltà insindacabili della Società la scelta, di volta in volta, di una delle forme di cui sopra.
3. I contratti devono prevedere almeno, in modo chiaro ed esplicito:
 - a) l'oggetto;

- b) i termini di esecuzione;
- c) il prezzo offerto;
- d) i termini e le modalità di pagamento;
- e) eventuali clausole di penalità per inadempimento;
- f) le clausole risolutive espresse;
- g) le eventuali clausole di rinnovo per periodi definiti, a discrezione di Pietro Leopoldo;
- h) la eventuale possibilità di proroga del contratto, a scelta unilaterale ed insindacabile della Società, alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per Pietro Leopoldo;
- i) la possibilità di disporre la proroga tecnica del contratto, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto, ai medesimi patti e condizioni previsti nel contratto.

4. Il contratto prevederà inoltre il divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 10 – PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 la Società tratterà i dati forniti dagli operatori economici invitati esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di selezione e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è Pietro Leopoldo nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte dell'Amministratore Unico e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro tempore* in vigore.